



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

REP.ATTI N. 39/CSR DEL 30 MARZO 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 30 marzo 2022

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che la Conferenza Stato-Regioni sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019 – 2020" e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 17;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota acquisita al prot. DAR 3283 del 1° marzo 2022 e diramata dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni in data 2 marzo 2022, con prot. DAR 3361;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 15 marzo 2022, nel corso della quale le Regioni hanno formulato una proposta di modifica dell'articolo 21, comma 1, del provvedimento, ritenuta accoglibile dalle Amministrazioni statali competenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento dell'emendamento, già illustrato durante la riunione in sede tecnica, e contenuto nel documento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All.1);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, nei termini di cui in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Firmato digitalmente da
SINISCALCHI ERMENEGILDA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Il Presidente
On. Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

30/3/2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/52/SR01/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/882 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE
2019, SUI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ DEI PRODOTTI E DEI
SERVIZI**

**Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281**

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole subordinato all'accettazione del seguente emendamento già concordato in sede tecnica nella riunione del 15 marzo 2022:

- modificare il comma 1 dell'articolo 21 nella seguente nuova formulazione:
“L'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di Autorità di vigilanza sui servizi, qualora sia in possesso di sufficienti elementi per ritenere che un servizio non sia conforme ai requisiti di accessibilità applicabili, ne valuta la conformità rispetto a ciascuno dei requisiti applicabili in base al presente decreto. Se accerta che un servizio di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) b) e c), numeri 1), 2), 3) e 4), d), e) e f) non rispetta i requisiti di accessibilità di cui al presente decreto l'Agenzia richiede al fornitore di servizi di adottare le misure correttive per rendere il servizio conforme entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della non conformità, da essa stabilito. Se il fornitore di servizi interessato non adotta le misure correttive richieste entro il termine indicato, l'Agenzia indica al fornitore di servizi un termine ragionevole per procedere all'oscuramento dello specifico servizio on line che non rispetta i requisiti dell'accessibilità e ove necessario al ritiro dell'applicazione mobile dallo store, ovvero adotta le necessarie misure inibitorie dell'utilizzo del servizio”.

Roma, 30 marzo 2022